ORIGINALE

CITTA' DI SPINEA

Citta' Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 21/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D. LGS. 116/2020

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore **19:30**, **nella residenza comunale**, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 6097 del 15/02/2023 , si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	VESNAVER MARTINA	P	10	DA LIO GIOVANNI	P
2	TESSARI CLAUDIO	P	11	VOLPATO FRANCESCO	A
3	SEMENZATO VERA	P	12	DITADI EMANUELE	P
4	CURRELI PIETRO	P	13	BARBIERO PAOLO	P
5	GAVAGNIN MARCELLO	P	14	ROSSATO DAVIDE	P
6	BOLDINI MARCO	A	15	CHINELLATO GIANPIER	P
7	MASON BERTILLA	P	16	LITT GIOVANNI	P
8	PICO GIULIO	P	17	DE PIERI MASSIMO	P
9	CHINELLATO VALERIA	P			

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Presiede la seduta **Il Presidente del ConsiglioClaudio Tessari**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario GeneraleGuido Piras**.

Il Presidente, **constatato legale il numero dei presenti** dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:MASON BERTILLA, LITT GIOVANNI
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D. LGS. 116/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Spinea è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO a seguito all'emanazione del D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852 sono state fornite nuove definizioni di rifiuto che comportano riflessi rilevanti sull’applicazione della TARI tali da rendere necessario disciplinare la materia con un nuovo regolamento;

VISTO che parte della citata normativa di riforma al codice ambientale investe la gestione TARI, in particolare:
- l’abrogazione della possibilità per il Comune di procedere con l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (soppressione del comma 2, lett. g) dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006) e pertanto ora i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, elencate negli allegati di cui alla parte IV del T.U.A., sono considerati ex lege come urbani (senza necessità di provvedimento espresso adottato dal Comune);
- diventa rilevante la definizione di rifiuto (art. 183 del decreto ambientale) e la classificazione dello stesso (art. 184). In particolare, l’art. 183 c. 1, lett. b-sexies) dispone: “I rifiuti urbani non includono

i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione". Ne discende che i rifiuti delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod.Civ. sono stati esclusi dal novero dei rifiuti urbani e quindi dal servizio pubblico, a seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 116/2020; di conseguenza, le superfici delle attività agricole e connesse sono escluse dalla TARI, sia per la quota fissa, che per quella variabile (tali rifiuti hanno ora la natura di rifiuti speciali);
- la necessità di coordinare la disposizione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, ritenendo applicabile la prima riduzione solamente alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi di un soggetto diverso dal gestore pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un periodo di almeno 5 anni, avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e la seconda in favore delle utenze che invece, pur rimanendo all'interno del servizio pubblico, avviano al riciclo in forma autonoma i propri rifiuti urbani (sottolineando che la norma del comma 649 espressamente prevede l'avvio al riciclo e non si ritiene estensibile ad ogni forma di recupero, come invece indicato nella nota del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021);
- disciplinare la comunicazione che le utenze non domestiche che devono presentare al fine di scegliere tra il gestore pubblico o il ricorso al mercato, per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; recependo le disposizioni normative emanate dell'art. 30, c. 5, D.L. 41/2020 che prevede che le utenze non domestiche possono uscire dal servizio pubblico della TARI a valere dal 1° gennaio 2022, subordinando tale facoltà alla presentazione di una specifica comunicazione al Comune, o al gestore, da produrre entro il prossimo 31 maggio, mentre per gli anni successivi al 2022 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno, al fine di poter uscire dal servizio pubblico a valere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza;

ATTESO che in campo tributario la chiarezza è un requisito imprescindibile, al fine di non generare inutile contenzioso che non giova ad alcuno;

RITENUTO necessario, a seguito dell'emanazione del D.lgs. 116/2020, approvare il Regolamento Comunale di disciplina della TARI tassa sui rifiuti, allegato al presente atto *(allegato A)*;

CONSIDERATO che:
- limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, secondo le disposizioni art. 30 D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale di disciplina della TARI, si rinvia alle norme vigenti e compatibili con il tributo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione in data 15/12/2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 03/12/2022 acquisito al protocollo 45804 del 05/12/2022;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.
18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	15	ASSENTI	2	VOTANTI	9
FAVOREVOLI	9	CONTRARI	---	ASTENUTI Chinellato G., Barbiero, Ditadi, De Pieri, Rossato, Litt	6

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, *l'allegato A)* Regolamento Comunale di disciplina della TARI tassa sui rifiuti a valere dal 1° gennaio 2023, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, tributo istituito dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013;

2. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

3. **di dare atto** che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

4. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Tributi, accertamento e riscossione e del Responsabile del Settore Economico finanziario;

5. **di dare atto** che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Con successiva, separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	15	ASSENTI	2	VOTANTI	9
FAVOREVOLI	9	CONTRARI	---	ASTENUTI Chinellato G., Barbiero, Ditadi, De Pieri, Rossato, Litt	6

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Claudio Tessari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)